

Per quanto riguarda infine l'attività formativa transfrontaliera, essa comprende le attività formative organizzate dalle Regioni e Province italiane prossime ad un confine con uno Stato estero con il quale sono in corso, in materia sanitaria, rapporti di reciproca collaborazione (ad esempio accordi bilaterali, protocolli di intesa,...).

In tali ipotesi, al fine di consolidare i rapporti esistenti tra Stati limitrofi e di facilitare il soddisfacimento delle esigenze formative del personale di tali aree "omogenee", è previsto che le attività formative organizzate nelle regioni italiane prossime ad un confine con uno stato estero che prevedono che una parte dell'attività o l'intera attività si svolga in una sede situata nello Stato estero confinante siano accreditati dalle Regioni/Province autonome o enti da questi individuati, i quali rilasceranno i crediti analogamente a quanto avviene per le attività realizzate nel proprio ambito territoriale.

Per essere riconosciute come attività formative transfrontaliere le attività devono soddisfare i seguenti requisiti:

- accordi bilaterali, protocolli d'intesa stipulati tra Regioni, Province autonome e Stato estero confinante;
- *provider* accreditato presso la regione/provincia autonoma;
- una parte dell'attività o l'intera attività si svolge presso una sede dello stato estero confinante;
- sede di svolgimento all'estero preferibilmente ma non esclusivamente di tipo istituzionale (es. ospedale, università, ecc.);
- tematica di comune interesse per le regioni confinanti;

Nel caso in cui più regioni italiane sono confinanti con lo stesso stato estero e abbiano interesse comune ad erogare l'attività formativa presso quest'ultimo, ogni *provider* dovrà procedere a formulare apposita richiesta di accreditamento presso la regione o provincia autonoma di competenza, ovvero alla Commissione nazionale per la formazione continua tramite la Sezione V.

GLI OBBLIGHI ECM PER I LIBERI-PROFESSIONISTI

L'Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 1° agosto 2007 concernente il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina" prevede che *"destinatari della Formazione Continua devono essere tutti gli operatori sanitari che direttamente operano nell'ambito della tutela della salute individuale e collettiva, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell'attività, compresi, dunque, i liberi-professionisti."*

E' definito "libero professionista" nell'area sanitaria il soggetto che opera presso studi privati, strutture autorizzate all'esercizio delle attività sanitarie ovvero presso strutture accreditate ove presta attività lavorativa autonoma (non contrattualizzato: collaboratori, dipendenti, ecc.).

E' evidente come ogni eventuale obbligo per i liberi-professionisti debba fondarsi su alcune precise garanzie normative e individuare agevolazioni sui costi sopportati; parimenti potrebbe essere diversamente individuato il debito complessivo dei crediti e la composizione del Dossier formativo...

Anche i liberi professionisti sono impegnati ad assolvere l'obbligo della formazione continua, essendo eguali le loro responsabilità deontologiche e legali nei confronti dei pazienti e della qualità delle prestazioni sanitarie erogate.

A tal fine andranno definiti per i liberi professionisti modalità ed incentivi che servano a facilitare per loro l'acquisizione della necessaria formazione continua."

In riferimento agli obiettivi formativi, l'Accordo prevede che "...per i liberi professionisti, la funzione di programmazione e valutazione della formazione continua è svolta in modo



apposite Commissioni degli Ordini e dei Collegi professionali che siano diretta espressione delle specifiche professioni o profili professionali coinvolti.”.

L'Accordo dunque indica in particolare tre possibili interventi in favore dei liberi professionisti:

- Agevolazioni sui costi sopportati;
- Debito complessivo dei crediti diversamente individuato;
- Obiettivi formativi

Agevolazioni sui costi sopportati

I liberi professionisti, dovendo ottemperare all'obbligo di acquisire i crediti, devono sopportarne i relativi costi.

E' necessario, pertanto, individuare istituti che possano supportare i richiamati costi.

Debito complessivo dei crediti diversamente individuato

La possibilità di prevedere una diversa individuazione del debito complessivo dei crediti per i liberi professionisti va inteso in termini di qualità e modalità di acquisizione degli stessi.

Si ravvisa, pertanto, la necessità per liberi professionisti di:

- Acquisire il massimo della percentuale dei crediti in modalità *blended*;

Obiettivi formativi

Gli obiettivi formativi di libera scelta dell'operatore sanitario, rappresentano elementi rilevanti della nuova formazione permanente e devono descendere direttamente dalla capacità dell'operatore di riconoscere le proprie esigenze formative e pertanto con alto contenuto di responsabilità.

Ai fini del coinvolgimento dei liberi-professionisti in obiettivi formativi di interesse nazionale e regionale è necessario il coinvolgimento attivo delle Federazioni Nazionali e degli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali Territoriali.

In tal senso potrebbero essere previsti, per i liberi professionisti, attività Ecm anche nell'ambito dei progetti formativi aziendali e/o regionali, da attuarsi attraverso specifici accordi o convenzioni e comunque nell'ambito dei finanziamenti a carico degli iscritti.

NORME TRANSITORIE E FINALI

In considerazione della necessità di assicurare al sistema la continuità dell'offerta formativa necessaria alla soddisfazione del debito ECM per gli operatori sanitari, gli accreditamenti attualmente in corso degli eventi e dei progetti formativi aziendali proseguiranno con le stesse modalità, fino al consolidamento del processo di accreditamento dei *provider*.

Questo periodo transitorio di doppia possibilità di accreditamento verrà monitorato, con cadenza semestrale, al fine di valutarne il superamento. A tale monitoraggio provvede la Commissione avvalendosi delle proprie strutture e funzioni di supporto.

La Commissione nazionale per la formazione continua monitora con cadenza semestrale gli eventi e i piani formativi che comprendono attività formative comunque denominate che si svolgono in ambito comunitario ed extra comunitario al fine di definire compiutamente le regole che riguardano l'attività formativa svolta all'estero e quella transfrontaliera.

La Commissione nazionale per la formazione continua, con l'avvio dell'accreditamento dei Provider e dei Provider FAD, adotterà un Regolamento contenente criteri oggettivi per l'attuazione dei principi contenuti nel presente Accordo relativi all'accreditamento dei provider e dei provider FAD e per l'applicazione dei crediti formativi.

